

Tribunale di Milano

- Sez. 10<sup>a</sup> civ. -

Verale di Trattazione

NRG 8936 / 06

Avv. Ferrari On. Gera.

nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da  
[redacted], con l'avv. Mario Tundo Simili.

- ricorrente -

CONTRO

[redacted], con l'avv. Sabrina Stella

- resistente -

Oggi, 15/3/2006, avanti il giudice Ferrarini  
Ferrari De Gada, con l'assistenza delle parti per  
zonalmente assistite dai rispettivi difensori.

[redacted] e le parti meglio esplicitano le  
[redacted] rispettive posizioni.

Il giudice

esprime tentato di conciliazione nel  
corso del quale emerge la opportunità  
delle parti e voler, ai soli fini conciliatori,  
contattare un proprio tecnico di fiducia  
al fine dell'individuazione e di eventuali  
interventi tecnico-avvocatorii che possono  
contribuire alla risoluzione delle  
lamentate iniezioni rumorose. In  
proprio l'avv. Simili lo presenti di:

Rep. 6310

09

16 GIU. 2009

n° 19004/04 R.G.

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza nell'ambito della procedura ex art. 700 c.p.c. introdotta con ricorso depositato l'11.2.2006 da [REDACTED],

rilevato che parte ricorrente, premessa l'avvenuta esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'appartamento attiguo a quello da lei abitato, lavori che avevano comportato, fra l'altro, l'eliminazione della originaria zona notte e la creazione di un locale soggiorno confinante con la propria camera da letto, chiedeva l'adozione di provvedimento che disponesse la *"cessazione ovvero la riduzione della propagazione di rumori molesti"* provenienti dall'abitazione del [REDACTED] ordinando a quest'ultimo l'esecuzione di quei lavori necessari per insonorizzare l'ambiente soggiorno confinante appunto con la camera da letto;

rilevato ancora che il resistente si costituiva contestando integralmente la pretesa avversa sottolineando che egli aveva acquistato l'appartamento [REDACTED] Milano nel quale abitava nelle condizioni nelle quali attualmente si trovava ed evidenziava che le turbative lamentate dalla ricorrente erano riconducibili ad un normale uso del soggiorno della propria unità abitativa;

osserva

08

Nel corso del presente giudizio le parti, nel tentativo di trovare un bonario componimento della vertenza cautelare in essere, alla luce anche dell'esito delle ripetute consulenze e integrazioni disposta d'ufficio (vd. relazioni depositate il 13.1.2007, il 13.4.2007 e il 15.9.2007), hanno, in più occasioni, anche con l'ausilio dei rispettivi tecnici di parte, verificato la possibilità, in concreto, di pervenire all'individuazione di una soluzione operativa che, nel contemperamento degli opposti interessi, ponesse fine alla problematica immissiva di rumori lamentata in ricorso. Non può, pertanto, non darsi, innanzitutto e comunque, atto della disponibilità e serietà degli intenti mostrate da entrambe le parti che hanno cercato, nel lungo arco di tempo nel quale si è snodata la presente procedura, di contribuire fattivamente, studiando e prospettando alternative, alla individuazione della soluzione che meglio di ogni altra contemperasse tutti i contrapposti interessi in gioco. Tutti gli sforzi dalle parti effettuati allo scopo, ancorchè non abbiano in concreto portato all'auspicata e desiderata soluzione conciliativa, ciò nondimeno hanno consentito di pervenire ad un importante punto fermo e cioè quello della individuazione degli interventi utili e sufficienti a realizzare il necessario isolamento acustico al fine di evitare il superamento dei limiti di tollerabilità.

I dati a quest'ultimo riguardo raccolti non portano a diverse conclusioni sull'esubero dai limiti di tollerabilità neppure a seguito della introduzione dell'art. 6 ter della l. n° 13 del 2009

CG

norma che, a tacere del fatto della sua entrata in vigore successivamente all'instaurazione della presente procedura, non pare, comunque, poter trovare applicazione in concreto nella presente fattispecie che, riguardante l'ambito delle relazioni domestiche fra vicini di casa non costituisce certamente specifica sorgente disciplinata da disposizioni di legge e di regolamento che neppure impongono la priorità di un determinato uso (vd. testo art. 6 ter cit.), sicchè non può che farsi riferimento nel caso in esame al disposto di cui all'art. 844 c.c..

Tornando, quindi, agli esiti dei rilevamenti delle immissioni rumorose nell'appartamento della ricorrente, va osservato, infatti, che le risultanze degli accertamenti svolti dal CTU ing. Viganò hanno fatto emergere l'evidente esubero dei limiti di tollerabilità dei rumori che, prodotti nell'appartamento [redacted] e segnatamente nel locale soggiorno, si propagano nell'appartamento della ricorrente e, in particolare, nella sua camera da letto creandole notevoli disagi soprattutto nelle ore di riposo serale e notturno (vd. relazioni e diagrammi in atti) con ripercussioni dirette sulla salute della ricorrente [redacted] (cfr. certificazioni mediche in atti).

Questi elementi che integrano all'evidenza sia il requisito del *fumus boni iuris* sia quello del *periculum in mora* con riferimento alla cautela richiesta costituiscono, pertanto, elementi positivamente accertati che fondano l'adozione della cautela medesima.

18

Quest'ultima, in ragione della destinazione concreta e attuale delle due unità abitative contigue, non consente certamente una modifica. La proposta vagliata, su invito del giudicante, e poi dalle stesse parti scartata perchè ritenuta impraticabile, consisteva nel provvedere alla modifica della ripartizione interna dei locali, riproponendo l'antica distribuzione delle stanze in modo tale da adibire nuovamente a camera da letto l'attuale soggiorno dell'appartamento [REDACTED] attiguo alla camera da letto della [REDACTED] e così riportando i luoghi nella situazione quante, che, secondo parte ricorrente, non creava problematiche di immissioni rumorose. Detta situazione, peraltro, non era nota al resistente che ha acquistato l'immobile già ristrutturato e ridistribuito come nell'attualità.

In assenza, dunque, di riscontro circa un utilizzo della abitazione [REDACTED] al di fuori della normalità per un locale soggiorno di una abitazione di una giovane coppia che lavora, non può che ritenersi la necessità di intervenire imponendo la realizzazione della soluzione individuata dai tecnici delle parti, imponendo l'esecuzione dei lavori di insonorizzazione delle pareti confinanti con l'appartamento abitato dalla [REDACTED]. Si tratta in particolare di interventi la cui natura, entità, tipologia anche con riferimento alla loro estensione ed ai costi che essi comporteranno sono stati dalle stesse parti, come detto, con l'ausilio dei loro consulenti individuati come risolutivi e, al contempo, economicamente contenuti. Le parti hanno infatti in

GA

più occasioni in udienza riferito di trovarsi in pieno accordo in ordine sia alla fattibilità degli interventi individuati sia alla definitiva utilità degli stessi. Del resto, l'accordo fra le parti, secondo quanto dalle stesse ancora riferito, non ha avuto positivo sbocco in assenza di incontro sulla ripartizione delle spese dell'intervento stesso.

In particolare, dunque, parte resistente nella cui proprietà detti lavori andranno tutti per intero realizzati, con spese a carico dello stesso [redacted] dovrà procedere all'esecuzione, nel locale soggiorno, di una controparete isolante avente le caratteristiche indicate nel disegno di cui alla pagina 2 della relazione [redacted] di spessore finale di 24 cm, realizzata con i materiali indicati nel ridetto disegno, nonché alla realizzazione di una ulteriore parete nel corridoio, nella parte adiacente il corridoio dell'appartamento di parte ricorrente, avente le caratteristiche di composizione e proporzione indicate nella pagina 3 della relazione ing. [redacted] del 5.12.2008, avente spessore finale di 16 cm. (doc. prodotti all'udienza del 9.12.2008).

Il tenore stesso della decisione, avuto particolare riguardo alla tipologia e alla natura degli interventi disposti che rendono in concreto evidente l'efficacia anticipatoria degli effetti della pronuncia di merito, suggerisce l'adozione anche della pronuncia sulle spese della presente procedura alla cui liquidazione si procede come in dispositivo. Le spese, dunque, stante la soccombenza di parte resistente, vanno poste, in applicazione del

*CG*

principio di cui all'art. 91 c.p.c., a carico di quest'ultima, ivi comprese le spese di CTP documentate e ritenute congrue con riferimento ai soli compensi conferiti al CTP ing. [redacted] e dell'ing. [redacted] che ha effettuato la valutazione in ordine alla portata delle strutture nei limiti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli art. 700 e 696 octies c.p.c.

- ordina a [redacted] l'esecuzione delle opere di insonorizzazione mediante la realizzazione di due pareti con le caratteristiche meglio specificate in motivazione e tecnicamente descritte alle pagine 2 e 3 della relazione ing. [redacted] del 5.12.2008 prodotta all'udienza del 9.12.2008;
- condanna il resistente medesimo alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese della presente procedura che liquida in complessivi Euro 11.911,00 di cui Euro 6.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese di CTP pari ad Euro 3.916,80 e alle spese di CTU già liquidate con separate ordinanze.


Milano li, 24.5.2009

Il Giudice  
*Letizia Ferrari da Grado*  
Dott. Letizia Ferrari da Grado

TRIBUNALE di MILANO - Sez. 1<sup>a</sup> Civile  
Depositato in Cancelleria

oggi 12 GIU. 2009

IL CANCELLIERE



6